

N. 8/2020

Composizione crisi da sovra indebitamento/Piano del Consumatore



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
Sezione Seconda Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Elisa Tosi,

Esaminati gli atti del Piano di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento proposto da

AMBROSETTI DANIELA, nata a Busto Arsizio (VA) il 24.2.1968 (C.F. MBRDNL68B64B300E) e

POZZI REMO, nato a Busto Arsizio il 20.8.1971 (.C.F: PZZRME71M20B300I),

entrambi residenti in Fagnano Olona (VA), Via Pasubio n. 48,

con l'assistenza e l'ausilio del Dott. Giovanni Fumagalli, Professionista nominato per lo svolgimento delle attività previste dagli artt. 7 e ss della Legge 27.1.2013 n.3 con provvedimento dell'Organismo di Composizione della Crisi costituito presso le Camere di Commercio di Como, Lecco, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Varese in data 16.5.2019,

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso depositato il 21.12.2020 con l'ausilio di un professionista deputato alla soluzione della crisi da sovraindebitamento nominato ai sensi dell'art. 15 L. 27.1.2012 n. 3, Ambrosetti Daniela e Pozzi Remo hanno proposto ai creditori un piano del consumatore ai sensi degli artt. 6 e seguenti della predetta legge per la composizione della propria complessiva posizione debitoria, costituita da obbligazioni assunte per le esigenze proprie e del nucleo familiare.

Il piano, emendato in considerazione dei rilievi svolti dal Giudice designato con provvedimento del 8.2.2021, si fonda esclusivamente sui redditi derivanti dall'attività di lavoro dipendente svolta da entrambi i ricorrenti e prevedeva – nella sua originaria formulazione - il pagamento integrale del creditore ipotecario e del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate – Riscossione nonché il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 78,48% (per quanto concerne le passività riferibili al Sig. Pozzi) e nella misura dell'8,60 % (per quanto concerne i debiti assunti dalla Sig.ra Ambrosetti) in un arco temporale di sei anni. Tale percentuale è stata rettificata al 7,03% in considerazione della precisazione del credito nel frattempo pervenuta da parte di Santander Consumer Bank S.p.A.

Quindi il Tribunale, verificato che la proposta soddisfaceva i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012 e rilevato che dalla relazione del Professionista incaricato e dalla documentazione agli atti non emergevano atti in frode ai creditori, ha fissato udienza ex art. 12 bis comma 1 della legge citata.

In data 10.6.2021 il creditore Intesa Sanpaolo S.p.A. ha fatto pervenire memoria con osservazioni, nella quale ha rilevato l'omessa indicazione dei termini e modalità di pagamento degli interessi di mora maturandi sul credito ipotecario (derivante dal contratto di mutuo fondiario del 3.8.2001), ha evidenziato l'iniquità del pagamento proposto ai creditori chirografari della Sig.ra Ambrosetti (rispetto ai debiti personali del Sig. Pozzi) trattandosi comunque di obbligazioni contratte nell'interesse dell'intero nucleo familiare, nonché la mancanza di documentazione reddituale aggiornata e l'omessa considerazione di una quota rilevante del reddito disponibile (già detratte le spese per il mantenimento dei ricorrenti e della figlia) ai fini del soddisfacimento dei creditori.

Alla luce di tali rilievi, delle ulteriori criticità evidenziate dal Giudice e delle successive deduzioni di Intesa Sanpaolo S.p.A., la proposta è stata progressivamente emendata e rettificata – con integrazione anche delle produzioni documentali – sino al deposito, in data 6.10.2021, del piano definitivo che prevede che i debitori mettano a disposizione un importo complessivo di € 108.000,00 (ripartiti nella misura indicata, per ciascuno dei coniugi, nel prospetto allegato quale doc. 28) che consentirà, entro sei anni dall'omologazione:

- il pagamento integrale del creditore ipotecario, comprensivo di interessi legali (creditore di Ambrosetti Daniela e Pozzi Remo);
- il pagamento integrale del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate – Riscossione (creditore di Pozzi Remo);
- il soddisfacimento dei creditori chirografari nella misura del 12,03 % sia per quanto concerne le passività personali del Sig. Pozzi Remo sia con riferimento ai debiti assunti dalla Sig.ra Ambrosetti Daniela.

Il creditore Intesa Sanpaolo S.p.A. ha depositato note scritte anche con riferimento a tale proposta, ribadendo alcune delle osservazioni già formulate anche con riferimento alla quantificazione delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare ed evidenziando l'eccessiva durata del piano. Verificata la comunicazione del piano definitivo a tutti i creditori, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle rispettive conclusioni ed il Giudice ha riservato la decisione.

**** **** ****

Tanto premesso sullo svolgimento della procedura, sussistono tutti i presupposti per omologare il piano proposto dai ricorrenti.

Preliminarmente, si osserva che questo Tribunale è territorialmente competente ai sensi dell'art. 9 comma 1 L. 3/2012, in quanto i debitori sono residenti in Fagnano Olona (VA), Comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Busto Arsizio.

La documentata situazione di convivenza e l'origine comune del sovraindebitamento, riconducibile a debiti contratti per far fronte alle esigenze complessive del nucleo familiare e per i quali i ricorrenti sono in parte obbligati in solido, giustificano il deposito di un ricorso unitario ai sensi dell'art. 7bis L. 3/2012 (introdotto dal D.L. 137/2020, cd. decreto Ristori, convertito in L. 176/2020, che ha espressamente previsto la possibilità per i membri della stessa famiglia di presentare "un'unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune").

In ossequio a quanto disposto dal comma terzo di tale norma ed al fondamentale principio della responsabilità patrimoniale previsto dall'art. 2740 c.c, nel piano modificato depositato in data 6.10.2021 le masse attive e passive facenti capo ai diversi debitori sono state mantenute separate.

I debitori versano certamente in una situazione di sovraindebitamento, definita dall'art. 6 comma 2 lett. a) L. 3/2012 quale perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, come risulta dalla documentazione prodotta e dalla relazione predisposta dal Professionista incaricato della gestione della crisi.

Da tali atti emergono inoltre i requisiti di ammissibilità della proposta indicati dagli articoli 7, 8 e 9 L. 3/2012. In particolare, i ricorrenti:

- non sono soggetti a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla L. 27.01.2012 n.3, trattandosi di persone fisiche che non risultano avere mai svolto attività di impresa (né attività commerciale, professionale o artigiana);
- non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti disciplinati dalla L.27.01.2012 n.3;
- non hanno subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14-bis della L. 27.01.2012 n.3;
- hanno fornito documentazione che consente di ricostruire la loro situazione economica e patrimoniale. Sul punto si osserva che i ricorrenti, entrambi assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze di SEA Società Esercizi Aeroportuali S.p.A., hanno prodotto la certificazione unica degli emolumenti conseguiti negli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020 nonché tutte le buste paga disponibili per l'anno 2021, documentazione dalla quale si evincono il reddito lordo ed il reddito netto dei debitori, nonché l'incidenza della cessione del quinto dello stipendio a favore del creditore chirografario Santander Consumer Bank S.p.A. attualmente gravante sulla busta paga della Sig.ra Ambrosetti. La mancata produzione dell'ulteriore documentazione circa la dedotta riattivazione della cassa integrazione sino al mese di aprile 2022 appare quindi irrilevante, in quanto l'evoluzione del reddito, l'attuale condizione dei debitori nonché le prospettive circa le risorse disponibili necessarie all'adempimento della proposta sono compiutamente apprezzabili sulla base dei predetti atti. Il Professionista gestore della crisi ha inoltre dato conto delle verifiche compiute con riferimento al patrimonio dei debitori, composto

essenzialmente dalla casa di abitazione e da due autovetture (immatricolate nel 2010 e nel 2012 e di scarso valore residuo) che i coniugi utilizzano per recarsi sul posto di lavoro;

- non hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- non risultano avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, come si evince in particolare dall'analisi compiuta dal Dott. Fumagalli sui redditi netti percepiti al momento dell'assunzione delle obbligazioni.

E' stata depositata la relazione particolareggiata richiesta dall'art. 9 comma 3bis L.3/2012, nella quale il Professionista gestore della crisi ha confermato la fattibilità del piano con particolare riferimento alla sostenibilità delle risorse che i ricorrenti si sono impegnati a mettere a disposizione del ceto creditorio, tenuto conto delle spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare.

Con riferimento a tale profilo, si osserva che l'importo delle spese correnti inizialmente quantificato in € 1.620,00 mensili è stato rettificato nella maggior somma di € 2.250,00 mensili (cfr. piano del 6.10.2021, p. 9). A fronte delle osservazioni del creditore Intesa Sanpaolo S.p.A. e dei rilievi del Tribunale, il Professionista ha fornito una analitica ricostruzione delle diverse voci che compongono il fabbisogno del nucleo familiare (doc. 25), in parte calcolate sulla base della documentazione esaminata (quali i costi per le utenze) ed in parte stabilite sulla base di stime (quali, a titolo esemplificativo, le spese alimentari e le spese per il carburante, calcolate in considerazione del tragitto che ciascun coniuge deve percorrere quotidianamente per recarsi sul posto di lavoro) che il dott. Fumagalli ha confermato di avere puntualmente verificato. La discrasia dell'importo indicato nel piano del 6.10.2021 rispetto a quello inferiore originario appare pertanto frutto di una iniziale valutazione errata per difetto, nella quale erano state sottostimate alcune spese e non erano state neppure considerati altri costi che, per comune esperienza, gravano normalmente sul nucleo familiare (quali la tassa rifiuti, il servizio idrico, le spese mediche).

A fronte degli accertamenti compiuti dal professionista, l'omesso deposito di tutte le singole pezze giustificative delle spese, lamentato dalla creditrice Intesa Sanpaolo S.p.A. nelle note del 18.10.2021, è irrilevante ai fini dell'omologazione in quanto nell'ambito della procedura del piano del consumatore la ricostruzione delle esigenze del nucleo familiare non è finalizzata alla esatta determinazione giudiziale della quota di reddito sottratta al soddisfacimento dei creditori, come accade invece nella liquidazione di cui all'art. 14ter L. 3/2012 che necessariamente ha invece ad oggetto l'intero patrimonio del debitore (e nella quale pertanto il procedimento di calcolo dell'importo escluso dalla liquidazione è sottoposto ad un vaglio più rigoroso, non essendo consentito al debitore formulare una proposta che non comprenda tutti i propri beni).

Nel piano del consumatore, detto accertamento di massima è semmai rivolto a ponderare il raffronto tra la proposta formulata e l'alternativa liquidatoria: con riferimento a tale aspetto, tuttavia, Intesa Sanpaolo S.p.A. non ha formulato contestazioni specifiche, in quanto la doglianza in ordine alla eccessiva falcidia del proprio credito chirografario (che sarà comunque pagato nella misura non

irrisoria del 12.03%) non è stata accompagnata da alcuna indicazione di concreti scenari alternativi che possano effettivamente garantire un percentuale soddisfacimento migliore. In particolare nessuna contestazione è stata svolta in merito alle condivisibili osservazioni dei ricorrenti che hanno evidenziato come, in ipotesi di liquidazione del patrimonio, si dovrebbe tenere conto anche dell'incremento dei costi derivante dalla necessità per il nucleo familiare di reperire una soluzione abitativa alternativa e che tale procedura consentirebbe l'acquisizione a favore dei creditori della quota disponibile del reddito per soli quattro anni, a fronte dei sei anni proposti dai debitori.

Tale maggiore durata peraltro non appare eccessiva né incompatibile con la causa della procedura, che è quella di consentire il superamento della condizione di sovraindebitamento del consumatore e nel contempo di riconoscere agli aventi diritto la realizzazione del credito vantato in tempi ragionevolmente contenuti, sia pure per una minima consistenza.

Da ultimo va precisato che, come indicato in ricorso, a seguito dell'omologazione i creditori aventi titolo o causa anteriore non potranno ulteriormente beneficiare dell'efficacia dei patti di cessione delle quote di stipendio dei ricorrenti (prevista in particolare a favore di Santander Consumer Bank S.p.A.). Ed infatti, il piano del consumatore va annoverato tra le procedure di natura concorsuale, come desumibile dal tenore letterale sia dell'art. 6, comma I (“*Al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento non soggette né assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal presente capo...*”) sia dell'art. 7 comma II lett. a) L. 3/2012. Tale inquadramento sistematico del procedimento in questione è avvalorato da ulteriori specifiche previsioni, che individuano il momento di apertura del concorso, disponendo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o cautelari sul patrimonio del debitore e l'impossibilità di acquisire nuovi diritti di prelazione (art. 12ter comma I), sanciscono l'obbligatorietà del piano per i creditori anteriori (art. 12 ter comma II) e cristallizzano inoltre il patrimonio destinato sin dal deposito della domanda di liquidazione, sospendendo il corso degli interessi dei creditori (art. 9 comma 3-quater L. 3/2012, in linea con l'art. 55 L.F.).

Si tratta quindi di una procedura “universale” che vede l'intero patrimonio del debitore segregato e destinato alla soddisfazione della massa (e non dei singoli creditori) e che, in quanto tale, è costruita sul principio della *par condicio creditorum* in forza del quale tutti i creditori devono essere trattati secondo il disposto dell'art. 2741 c.c.. Detto principio verrebbe inevitabilmente violato se si ammettesse l'efficacia dei pagamenti effettuati – sia pure in adempimento di pregresse pattuizioni di cessione dei crediti – dopo l'apertura della procedura, poiché si consentirebbe ai creditori anteriori di soddisfarsi, al di fuori del concorso ed in pregiudizio degli altri creditori (eventualmente anche privilegiati), su un credito futuro del debitore/lavoratore non ancora venuto ad esistenza (e per il quale non si è ancora prodotto l'effetto reale del trasferimento; Cass. n. 551/2012).

Ne consegue che, divenuta incompatibile con la procedura concorsuale tale modalità di riscossione, i predetti creditori chirografari potranno essere soddisfatti - per la parte di credito rimasta impagata

alla data di apertura del concorso - solo nei termini ed alle condizioni previste nel piano omologato (cfr. Trib. Napoli, 18.5.2018: *“il Collegio condivide l'orientamento fatto proprio dal giudice delegato, unitamente a parte della giurisprudenza di merito, secondo cui il credito ceduto dal lavoratore alla finanziaria è un credito futuro, che sorge relativamente ai ratei di stipendio soltanto nel momento in cui egli snatura il diritto a percepire lo stipendio mensile e, per ciò che concerne il TFR, soltanto nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro. Tale impostazione appare coerente con i principi generali che governano la disciplina del sovraindebitamento, quali la natura concorsuale del procedimento e la parità di trattamento dei creditori, ciò che induce a ritenere che anche il cessionario del quinto debba essere assoggettato alla eventuale falcidia prevista per i chirografari”*; si veda anche Trib. Ancona, 11.3.2018, che ha precisato: *“Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla disciplina dell'accordo di composizione della crisi e, per vero, anche rispetto al piano del consumatore, nel senso che anche il decreto di omologa, crea un vincolo di destinazione sul patrimonio del debitore opponibile ai terzi, ai sensi dell'art. 12, comma 4, l. 3/2012 (Trib. Livorno 18.01.2018), nonché, con riferimento all'accordo di composizione della crisi, con effetto di spossessamento attenuato già nella fase della procedura che precede l'omologa, precludendo al debitore il compimento di atti di straordinaria amministrazione, ai sensi dell'art. 10, comma 3-bis, l. 3/2012. Ritenere, inoltre, che il contratto di cessione del quinto dello stipendio sia opponibile alla procedura di sovraindebitamento appare in radicale in contrasto con l'effetto sospensivo (addirittura) delle procedure esecutive in corso che la presentazione del ricorso produce (ex art. 10, comma 2, lett. c). Si è infatti, rilevato che “se la procedura ha effetto di sospendere le procedure esecutive (e, in caso di omologazione, ha l'effetto di estinguere le procedure esecutive con rimodulazione dei crediti azionati), con la sola limitazione - deve ritenersi - delle procedure esecutive concluse (ad es. con l'assegnazione del credito), è evidente che, a maggior ragione, il medesimo effetto sospensivo (e, con l'omologazione risolutivo) deve aversi anche nei confronti delle cessioni di credito futuro a garanzia della restituzione di prestiti” (Trib. Livorno 17.05.2017; Trib. Livorno 01.02.2017)” ed ancora che *“è la natura concorsuale del procedimento e la connessa necessità di applicare la parità di trattamento ai creditori, a rendere incoerente, dal punto di vista sistematico, il non assoggettamento del cessionario del quinto ad un'eventuale riformulazione dell'adempimento così come prevista per gli altri creditori chirografari”*).*

Tale soluzione si impone, peraltro, avuto riguardo al novellato art. 8 L. 3/2012 che prevede espressamente, al comma 1bis, che la proposta di piano del consumatore possa contemplare *“anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno”*.

Quanto infine alla pubblicità prescritta dall'articolo 12 bis c.III, il Gestore della Crisi incaricato provvederà a comunicare il presente decreto a tutti i creditori, con le modalità già utilizzate per la comunicazione del Piano.

PQM

Il Tribunale di Busto Arsizio, visto l'art. 12 bis della Legge 27.1.2012 n.3

OMOLOGA

il Piano del Consumatore finalizzato alla composizione della Crisi da Sovraindebitamento così come proposto in data 6.10.2021 da **AMBROSETTI DANIELA** e **POZZI REMO**;

DISPONE il divieto, per i creditori con causa o titolo anteriore, di iniziare o proseguire azioni individuali dalla data di omologazione del Piano del Consumatore;

DISPONE che il presente decreto sia comunicato a tutti i creditori, a cura del Professionista incaricato, con le modalità di cui all'art. 15 comma VII della Legge n. 3/2012.

DISPONE che il Gestore della Crisi richieda la pubblicazione del presente provvedimento sull'albo del Tribunale di Busto Arsizio e sul sito Internet del Tribunale di Busto Arsizio.

Busto Arsizio , il 28/02/2022

Il Giudice

Dott.ssa Elisa Tosi